

COMUNE DI ESTE

(Provincia di Padova)

***BOZZA CONVENZIONE – co-progettazione – art. 55, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 -
per custodia , ricovero, mantenimento e affidamento dei cani randagi e/o vaganti cat-
turati nel territorio ed altri servizi per animali d'affezione***

TRA

Comune di Este, con Sede in Piazza Maggiore n. 6 – c.f. e partita Iva: 00647320282 qui
rappresentato da Zuppa Moreno nato a Monselice (PD) il 30.10.1972 e domiciliato per la
carica presso la Sede Municipale – Dirigente dell’Area I Affari generali, demografici,
attività educative culturali e sociali, autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e conforme al decreto di nomina n. 15 del 16.12.2024 -
indirizzo pec: este.pd@legalmailpa.it .

e

*Ente del Terzo Settore: denominazione _____ con sede in _____ Via
_____ cap _____ C.F. _____ partita Iva _____ qui rappresentata dal
Presidente Pro-Tempore nome cognome _____ C.F.: _____ autorizzato a
firmare il presente atto ed ad impegnare l’Associazione – indirizzo pec: _____ ;
(d’ora in poi ETS)*

Premesso

che con delibera di giunta comunale n. _ del _ l’Amministrazione stabiliva di procedere
per la gestione della custodia , ricovero, mantenimento e affidamento dei cani randagi
e/o vaganti catturati nel territorio ed altri servizi per animali d'affezione mediante
l’istituto della co-progettazione disciplinato dall’art. 55, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- che con determinazione n. _____ ... approvava l’avviso, lo schema di convenzione..
- che con determinazione n. _____ veniva individuato l’E.T.S. con cui addivenire alla

stipula della presente convenzione e si approvava contestualmente il progetto relativo alla gestione della custodia, ricovero, mantenimento e affidamento dei cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio ed altri servizi per animali d'affezione concordato dalle parti e di durata--- con possibilità di

- che L'ETS si impegna a mettere a disposizione i propri locali come "rifugio per cani ed animali randagi" precisando che la struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali della convenzione in oggetto è in possesso delle autorizzazioni, provvedimenti e requisiti all'uopo necessari e previsti dalla normativa vigente di settore per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione e che, pertanto, nulla osta, sotto il profilo igienico-sanitario, edilizio ed urbanistico all'utilizzo della relativa struttura con riferimento anche all'area sulla quale essa insiste.

Visti e richiamati:

- gli artt. 9 e 118, quarto comma, della Costituzione; - la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. n. 72 del 31 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- legge 14/08/91 n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- legge Regione Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993) - *Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*;
- D.lgs. 81/2008; D.Lgs. 36/2023 art. 6; dalle ulteriori vigenti normative in materia.

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale della presente convenzione con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

1.1 Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1.2 L'ETS con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività coprogettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.3 La presente convenzione riguarda pertanto il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e affidamento dei cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio ed altri servizi per animali d'affezione e gli altri servizi descritti nel progetto presentato dall'ETS e in sintesi qui riportati:

Art. 2 Durata della Convenzione

2.1 La presente convenzione ha validità dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___

2.2 Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e dell'ETS.

Art. 3 Risorse messe a disposizioni dall'ETS

3.1 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ETS mette a disposizione gli alloggi, le risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio e/o volontari, etc., operanti a qualunque titolo), nonché finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato “..”].

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto e Risorse strumentali

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'ETS.

4.2) Il personale dell'ETS, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto per l'ETS, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione, è _____, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e si rapporterà con il Comune.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ETS si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori o di volontariato ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) L'ETS è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

4.8) Le risorse strumentali sono i locali e/o la struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto della convenzione. La struttura di ricovero dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l'autorizzazione

sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità di cui è destinato.

4.9) Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere munita di regolari autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti territorialmente, essere in possesso dei requisiti e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali, indicanti tra l'altro la ricettività massima della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile e/o rifugio) ed il numero dei cani ospiti;
- Capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
- Consentire l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
- Implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani anche attraverso comunicazioni su spazi pubblici o apposite pagine del sito internet.

Art. 5 – Assicurazioni

5.1 In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, l'ETS provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione, presentando copia delle polizze al Comune.

5.2 L'ETS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3 A garanzia dei rischi connessi alle attività, il
«..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida

per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi da parte del Comune

6.1 In coerenza con quanto indicato nel Progetto Definitivo, il Comune di Este riconosce, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 un contributo complessivo previsto per il triennio di € 46.500,00=. Il Comune per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione ha previsto un contributo massimo annuo di € L’importo indicato costituisce il massimo importo erogabile dall’Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi onnicomprensivo anche di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Il contributo sarà annualmente corrisposto secondo i seguenti termini e modalità di erogazione:

a) anticipo (pari al 40% del contributo assegnato) previa comunicazione dell’effettivo avvio delle attività da parte dell’ETS selezionato;

b) acconto del 35% del trasferimento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, corredato da idonei giustificativi di spesa per consentire la verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 90% della somma erogata all’avvio delle attività;

c) saldo finale, il restante 25%, a seguito della presentazione, da parte dell’ETS partner, di una relazione illustrativa dell’attività svolta e della rendicontazione finanziaria, corredata da idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta, in riferimento all’intero ammontare del trasferimento per la realizzazione

del Progetto

6.2 Le spese, per poter essere ammesse alla rendicontazione, devono rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

a) essere pertinenti e coerenti con il progetto. Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione o di avvio delle attività fino alla scadenza della medesima;

b) essere effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza al progetto della spesa sostenuta;

c) essere tracciabili, ossia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;

d) spese indirette limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione

e) essere contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili vigenti.

6.3 L'ETS con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e successive modificazioni) ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e smi, nella consapevolezza della risoluzione, di diritto, della presente Convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero avvenire senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti. Al riguardo, l'Ente Attuatore si impegna ad indicare il codice CIG nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari afferenti la presente Convenzione.

6.4 A seguito di ripresa del tavolo di coprogettazione come previsto nell'avviso prot. n.

_____ del _____ per procedere all'integrazione e diversificazione delle tipologie di intervento e servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contributo.

Art. 7 – Divieto di cessione

7.1 È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – Principio di buona fede e Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione

8.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso – di comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee dei servizi, eventi che possano compromettere la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

8.2 Il Comune assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini

della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

8.3 A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.4 L'ETS con la medesima cadenza prevista per l'erogazione del saldo annuale del contributo procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'ETS assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.

9.2) Responsabile del trattamento per l'ETS è il Sig. _____, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune è il Dott. Moreno Zuppa.

Art. 10 – Inadempienze e penali

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ETS può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) Il Comune si riserva di trattenere la penale sul contributo pubblico dovuto, nel caso vengano rilevate e contestate le seguenti irregolarità:

a) Mancata o non corretta esecuzione del servizio (attività con modalità non conformi a

quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'ETS si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale) :Fino a massimo € 1.000,00;

b) Impiego di personale professionalmente non qualificato e/o per il quale sussistano cause di esclusione dal servizio in base alla normativa vigente: Fino a massimo € 350,00;

c) Mancato invio al Comune della documentazione richiesta: Fino a massimo € 1.000,00

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune nell'Avviso pubblicato, mentre per l'ETS nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – Risoluzione e rinuncia

11.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 241/90 l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo dalla convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere al rimborso delle spese già sostenute per il progetto e non ancora rimborsate.

11.2 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'ETS , il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.3 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell' ETS;

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;

- interruzione non motivata delle attività;

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella

Proposta progettuale;

- quando l'ETS si renda colpevole di frode;

- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

- violazione dell'art. 53, comma 16 -ter del D.lgs.165/2001: omissis "aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto del Comune";

- violazione delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 s.m.i.– per quanto compatibili ed applicabili al partner ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Este da ultimo approvato con D.G.C. n.192 del 25.10.2023.

11.4 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata a.r., o pec di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – Rinvii normativi

12.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – Domicilio

Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo presso i rispettivi indirizzi – anche pec - in epigrafe indicati.

Art. 14 – Controversie

13.1 Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla

giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di ROVIGO.

Art. 15 – (Registrazione - bollo)

14.1 La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'ETS.

14.2 La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Art. 16 – Allegati

15.1 La presente convenzione è redatta in unico originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, *anche se non ad essa materialmente allegati*, i seguenti atti e documenti:

a)

b)

Il Dirigente Area I

L'ETS

COMUNE di ESTE

denominazione

Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale ETS, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. Da 6, a 14).

L'ETS denominazione

Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)